

Chiarito che il fenomeno del collegamento sostanziale tra imprese concorrenti in materia di pubbliche gare, in quanto direttamente riconducibile al rispetto dei principi generali di segretezza, serietà delle offerte e par condicio, prescinde da una specifica previsione legislativa o regolamentare (come, peraltro, dimostrato dalla rilevanza accordata dalla giurisprudenza amministrativa al fenomeno in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.), dal rilievo riconosciuto ai predetti principi non può che discendere l'esigenza di limitare al massimo il rischio che all'esito di una gara, a causa della ammissione di offerte riconducibili ad un centro decisionale unitario, la pubblica amministrazione sia indotta a contrarre con un soggetto diverso da quello che sarebbe stato individuato all'esito di una procedura emendata da effetti distorsivi di sorta. Tenuto conto che tale rischio coinvolge direttamente il bene della correttezza della procedura di evidenza e della concorrenza tra imprese, detto bene va salvaguardato, nei limiti del possibile, ex ante, nel momento stesso in cui viene messo in pericolo e senza attendere la sua effettiva lesione, non potendo la collettività addossarsi il costo di gare viziata dalla partecipazione di imprese governate da un unico centro decisionale, giacché ciò significherebbe ammettere e tollerare una possibile violazione ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Pertanto, la predetta esigenza di protezione, per così dire, anticipata, della regolarità della procedura di evidenza pubblica, ove coniugata alle obiettive difficoltà di accertamento degli effetti distorsivi concretamente prodotti sullo svolgimento della gara, e sui suoi esiti, dalla partecipazione di due o più imprese sostanzialmente collegate ovvero riconducibili ad un unico centro decisionale, nonché all'interesse alla celerità ed al non aggravamento della medesima procedura, non può che condurre a ritenere che i poteri di reazione della stazione appaltante e di ripristino della legalità violata non debbano dipendere dall'acquisizione di una prova certa del collegamento, né tanto meno dei suoi effetti distorsivi sulla procedura (si da richiedere una vera e propria prova di resistenza relativa agli effetti concreti della partecipazione delle imprese collegate), dovendo tali poteri essere esercitati anche sulla base di una mera prova presuntiva della sussistenza di un fenomeno di collegamento sostanziale, purché tale prova attenga ad indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a giudicare verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, l'avvenuta violazione dei principi di serietà e segretezza delle offerte, e pertanto la non regolarità, secondo l'ordinamento, dell'avvenuta scelta del contraente dell'amministrazione. Ne discende che la stazione appaltante, anche in assenza di espresse previsioni della lex specialis non può ammettere alla gara, o se già ammesse, deve procedere alla relativa esclusione, offerte provenienti da imprese formalmente distinte, ma di fatto riconducibili ad un unico centro decisionale, allorquando tale collegamento sostanziale risulti da elementi indiziari, purché connotati dalla gravità, precisione e concordanza, e ciò senza alcuna necessità di esperire un'indagine ulteriore diretta all'acquisizione della prova certa del medesimo collegamento ovvero dei suoi effetti concreti sugli esiti della procedura.